



**REGOLAMENTO
PER L'ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL
DETTAGLIO ESERCITATA IN FORMA
SPORADICA ED OCCASIONALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n. 10 del 26/04/2023

In vigore dal 23/05/2023

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO ESERCITATA IN FORMA SPORADICA ED OCCASIONALE

Indice generale:

- 1 - Oggetto del Regolamento
- 2 - Soggetti ammessi all'esercizio di attività
- 3 - Regime autorizzatorio
- 4 - Rilascio dei tesserini
- 5 - Requisiti e condizioni per l'esercizio dell'attività
- 6 - Vidimazione dei tesserini
- 7 - Ritiro dei tesserini
- 8 - Disposizioni finali

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività di commercio al dettaglio esercitata in forma sporadica ed occasionale su aree pubbliche o su quelle private delle quali il Comune abbia la disponibilità o che comunque siano aperte al pubblico.

Art.2

Soggetti ammessi all'esercizio di attività

Le attività di commercio al dettaglio di cui al precedente articolo possono essere esercitate

a) dagli hobbisti/creativi che ad oggi rientrano nella definizione di non professionista ex art.32, 1° comma lett.J bis della L.R. 62/2018 “per non professionisti, i soggetti non in possesso di titolo abilitativo di cui all’art.34, i quali vendono e barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stesse prodotte di modico valore ai sensi dell’art.40 bis”;

b) dagli operatori che, non in possesso del titolo abilitativo di cui all’art. 34 della L.R. 62/2018, pongono in vendita, in modo saltuario o occasionale, nelle manifestazioni di cui alle lett. f),g),h),i) dell’art.32 della L.R. 62/18 beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati e quindi non riconducibili alla categoria definita all’ art. 32 1° comma lett. J bis L.R. 62/2018.

Art.3

Regime autorizzatorio

1. L’hobbista/creativo che ad oggi rientra nella definizione di non professionista ex art.32, 1° comma lett.J bis della L.R. 62/2018, Codice regionale del Commercio, potrà esercitare solo se in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o, se non residente in Toscana, dal Comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui chiede di partecipare; il tesserino avrà una validità su tutto il territorio regionale.

2. L’operatore di cui alla lett. b) dell’art. 2 del presente regolamento, non riconducibile alla categoria definita all’ art. 32 1° comma lett. J bis L.R. 62/2018 , Codice regionale del Commercio, potrà esercitare solo se in possesso di apposito tesserino rilasciato dal Suap dell’Unione Valdera, valido nei Comuni facenti parte dell’Unione o Comune associati alla funzione Suap.

3. La valenza dei tesserini di cui sopra è di un anno a partire dalla data di rilascio, non sono cedibili e devono essere esposti in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni.

Art.4.

Rilascio dei tesserini

1. Per il rilascio dei tesserini di cui all'art.3 l'interessato dovrà inviare in modalità telematica apposita istanza secondo la modulistica pubblicata nel portale www.suapvaldera.it, completa delle dichiarazioni e degli allegati in essa riportate.

2. Gli operatori di cui alla lett. b) dell'art. 2 del presente regolamento, non riconducibili alla categoria definita all' art. 32 comma 1° lett. J bis L.R. 62/2018, Codice regionale del Commercio, sono chiamati per analogia a dichiarare e rispettare quanto la normativa regionale prevede per i “non professionisti “, ad eccezione dell'attestazione che le merci poste in vendita sono da lui stesso prodotte”.

Art.5

Requisiti e condizioni per l'esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio al dettaglio in forma sporadica ed occasionale può essere esercitata dagli operatori di cui al comma 1 e 2 dell'art.3 purché:

-in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.11 della L.R. 62/2018 Codice regionale del Commercio;

- gli ex hobbisti/creativi di cui all' art. 32 1° comma lett. J bis L.R. 62/2018, Codice regionale del Commercio, possono partecipare ad un numero di manifestazioni non superiore a 10 in tutta la Regione Toscana;

-gli operatori non riconducibili alla categoria definita all' art. 32 comma 1° lett. J bis L.R. 62/2018, Codice regionale del Commercio, possono partecipare ad un numero di manifestazioni non superiore a 10 nell'ambito del territorio dei Comuni dell'Unione Valdera o di altro Comune associato;

- l'operatore titolare del tesserino non può farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività;

-i beni venduti devono avere la caratteristica di beni di modico valore, pertanto avente un prezzo unitario di vendita non superiore a € 100,00 euro, per un complessivo della merce esibita non superiore a 1.000,00 euro;

-in occasione di ogni manifestazione ciascun operatore è tenuto a tenere sul posto l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare (l'elenco dovrà contenere la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico)

- per le merci in vendita gli operatori devono osservare le disposizioni di cui all'art.100 della L.R. 62/2018, Codice regionale del Commercio, in materia di pubblicità dei prezzi (prezzi esposti).

2. Qualora la manifestazione veda la presenza di operatori misti (dotati di licenza e non), le singole Amministrazioni Comunali interessate dalla manifestazione /evento dovranno nei propri atti deliberativi di accoglimento della proposta progettuale e concessione di suolo pubblico valutare il rispetto della disposizione separata degli operatori non professionali da quelli professionali all'interno dell'area oggetto dell'evento/manifestazione

Le singole amministrazioni comunali, interessate da eventi/manifestazioni storiche che prevedano anche attività di commercio al dettaglio esercitate in forma sporadica ed occasionale si impegnano a riqualificarle al fine di valorizzarne le tipologie merceologiche originarie.

Art. 6

Vidimazione dei tesserini

I tesserini saranno vidimati dagli organi di vigilanza sul Comune in cui si svolge la manifestazione; qualora la manifestazione non sia organizzata dall'Amministrazione Comunale, o si tratta comunque di manifestazione la cui gestione è affidata a soggetti terzi, è ammessa l'autovidimazione nella modalità di annotazione sul tesserino da parte dello stesso operatore della denominazione della manifestazione, data di svolgimento e luogo.

Al riguardo saranno effettuati controlli a campione sulle singole manifestazioni, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta dell'Unione, che provvederà ad individuare anche l'organo competente ad effettuare i relativi controlli; l'esito negativo del controllo comporterà l'allontanamento dall'area della manifestazione

-qualora la manifestazione abbia una durata superiore a 2 gg consecutivi il tesserino sarà comunque vidimato 1 sola volta, così come nel caso in cui la manifestazione si svolga per più giorni consecutivi in più comuni Associati.

Art. 7

Ritiro dei tesserini

Qualora venga accertata la perdita dei requisiti di onorabilità ex art. 11 della L.R. 62/2018 Codice regionale del Commercio, da parte del titolare del tesserino, i Suap dell'Unione Valdera attiva le procedure volte al ritiro dello stesso tesserino.

Art. 8

Disposizioni finali

Il presente regolamento costituisce specificazione della regolamentazione per il commercio su area pubblica dei singoli Comuni dell'Unione o comunque associati alla funzione SUAP.